

TRASPORTO E BENESSERE ANIMALE AGGIORNAMENTO

Ci sono tre elementi base da tenere sempre presenti:

- 1- gli allevatori mettono ai primi posti della loro preoccupazione il benessere dei loro animali: malessere significa difficoltà riproduttive (il primo obiettivo dell'allevatore amatoriale) e squalifica o de-valorizzazione alle mostre (il secondo obiettivo dell'allevatore sportivo).
- 2- gli allevatori hanno tradotto sul piano pratico questa preoccupazione costruendo e adottando i Disciplinari volontari, constatato che non esiste una norma nazionale.
- 3- l'Unione Europea ha promulgato il Reg. (CE) n. 1/2005 che tutela il benessere degli animali durante il trasporto. Inoltre, sta approfondendo ulteriormente il tema, occupandosi specificamente del trasporto di animali da compagnia, categoria di cui fanno parte anche i nostri uccelli (Regolamento (UE) N. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 giugno 2013, sui movimenti a **carattere non commerciale** di animali da compagnia).

Esaminiamo il terzo punto, per sottolineare che non coinvolge gli uccelli da gabbia, da canto e da voliera oggetto del nostro allevamento.

Il Reg. (CE) n. 1/2005 si applica unicamente agli animali oggetto di attività lucrativa, ed una lettera del Ministero Salute (28/08/2008) precisa che gli allevatori sportivi esercitano **“un’attività che non è economicamente prevalente o comunque non è un’attività accessoria all’attività principale”**. Dunque, gli allevatori amatoriali sportivi non sono tenuti ad applicare tale regolamento. E’ tenuto ad applicarlo- invece- chi con l'allevamento e lo scambio esercita un’attività lucrativa anziché sportiva ed amatoriale.

Rispetto al 2008 non è cambiato nulla.

Il Reg. (UE) n. 576/2013, recentissimo, è il capostipite dei regolamenti mirati esplicitamente al trasporto degli animali da compagnia. Nell'attuale versione, non si occupa però degli uccelli oggetto dell'interesse degli allevatori sportivi. Contiene in sé il seme di alcune gravi minacce, dovute al fatto che chi si occupa della stesura di detti regolamenti non conosce minimamente la realtà sportiva COM, in particolare quella relativa alle mostre. Questo tema potrebbe essere sviluppato in questa sede nel prossimo futuro: ora basti ricordare che il regolamento citato non cambia nulla nell'attività degli allevatori sportivi, con riferimento al trasporto.

Dunque: i vigenti regolamenti comunitari non si applicano agli allevatori sportivi e non ci sono norme nazionali esplicite sul tema del trasporto. A che regole devono fare riferimento gli allevatori?

Ad alcune **regole generali** ed ovvie: il trasporto non deve essere motivo di sofferenza per gli animali. Il che significa, ad esempio, che: deve essere garantito il ricambio dell'aria, nel veicolo non ci deve essere sovraffollamento, le condizioni climatiche devono essere stabili e compatibili con le specie trasportate...In termini pratici: no ad uccelli stipati nei bauli dell'auto, no ad uccelli lasciati in un veicolo sotto il sole o al gelo, no a coabitazione nella medesima gabbia di specie incompatibili, no a trasporto di animali sofferenti se non verso il veterinario, sì a garanzia di accessibilità ad acqua e cibo, sì a pulizia e disinfezione dei contenitori e delle attrezzature.

Poi ci sono le **“nostre” regole**: quelle contenute nei Disciplinari FOI. Ricordiamo che sono due: uno (FOI) regola detenzione, allevamento, trasporto e mostre sportive, ed uno (SOR) regola l'esposizione nella mostra- scambio/mercato dell'Internazionale di Reggio Emilia.

Poiché ci siamo concentrati sul trasporto, ricordiamo unicamente quanto prescrivono le norme FOI in merito.

a)-Contenitori (trasportini).

Nel Disciplinare sono fornite caratteristiche dimensionali per contenitori di 1 solo esemplare (singoli) e di più esemplari (trasporto collettivo) per le varie specie, nonché per pappagalli e psittacidi (solo contenitori singoli). Le dimensioni sono commisurate alle dimensioni degli esemplari (trasportini singoli) ed alle dimensioni e densità degli esemplari ospitati (trasportini collettivi).

I “trasportini” servono solo per il trasporto e non sono adatti all’esposizione nelle mostre scambio che abbiano una durata superiore alla giornata. Sono state progettate e realizzate soluzioni che prevedono che il “trasportino” possa trasformarsi in gabbia per mostra scambio, realizzando così il massimo di praticità (l’altezza di 15 cm utilizzata per il trasporto è elevabile fino ad almeno 27 cm che è l’altezza minima indicata per la gabbia da mostra scambio- Disciplinare SOR)..

Per le prescrizioni, si rinvia al Disciplinare. Data la varietà dei modelli di trasportini presenti sul mercato, in particolare con riferimento alle dimensioni, si invitano gli allevatori a rispettare rigorosamente le superfici minime (cmq/esemplare) indicate dal Disciplinare per ciascun esemplare delle varie taglie.

Ricordiamo le note particolari per pappagalli e psittacidi.

b)-Modalità di trasporto

Già abbiamo indicato le regole generali. Vediamo altre regole specifiche:

- **mezzo trasporto:** non è necessario sia omologato, trattandosi di trasporto senza finalità di lucro. I trasportini devono essere collocati in posizione stabile, con acqua e cibo. In assenza di una illuminazione, ogni 3 ore di viaggio occorre una sosta di 20 minuti per consentire illuminazione e alimentazione/abbeverata. I pulmann, di solito, hanno il vano bagagli illuminato artificialmente. I viaggi in notturna sono esentati dalla prescrizione.
- **documenti:** indispensabili il mod. 4 o similare riconosciuto, i documenti previsti da CITES e autoctona, i documenti previsti in caso di convogliamento. Utile portare con sé la lettera del Ministero che esenta gli allevatori amatoriali sportivi dal rispetto del Reg. CE 1/2005, nonché una copia dei disciplinari e della lettera della loro approvazione da parte del Centro di Referenza.
- **numero esemplari:** il trasporto di una quantità di esemplari superiori a 100 può fare vacillare- in assenza di spiegazioni- il concetto di trasporto senza finalità di lucro. In questo caso diventa utile se non indispensabile essere in possesso, al momento del trasporto, di una lettera di incarico al “convogliamento”, cioè al trasporto collettivo, firmata o dal Presidente di associazione committente o dal Presidente FOI, nel caso di convogliamento ai mondiali.

d)-Rispetto delle regole

- i Disciplinari volontari contengono regole –approvate dal Ministero Salute- adottate volontariamente. Il loro scopo è proprio quello di indicare regole “oggettive” da contrapporre alla soggettività di chi pretende di imporre il proprio punto di vista agli allevatori, per i più disparati motivi (che ben conosciamo).

I Disciplinari volontari sono uno strumento di difesa degli allevatori: il rispetto di tali regole fornisce una maggiore probabilità di non avere contestazioni, da parte di organi di controllo; il non rispetto espone l'allevatore ai rischi del caso.

- come sempre le regole sono opinabili e sono migliorabili. Nell'attuale momento le regole approvate dal Centro di Referenza per il Benessere Animale e dal Ministero della Salute sono quelle contenute nei Disciplinari, e non possono essere cambiate a piacimento.
- il secondo Disciplinare (mostre scambio e mercati) è stato volutamente limitato all'applicazione nell'Internazionale di Reggio E., per evitare oneri alle altre manifestazioni e valutarne la fattibilità e gli effetti. Personalmente ritengo che tutte le mostre scambio di una certa dimensione dovrebbero applicare tale Disciplinare, che- a ben considerare le esperienze già fatte- tutela espositori e organizzatori.
- in questo senso sarebbe bene che i costruttori producessero gabbie da mercato rispettose di tali regole e gli allevatori acquistassero solo gabbie coerenti con i Disciplinari.